



Città di Cosenza
Consiglio Comunale
Gruppo della Grande Alleanza con la Rosa nel Pugno

24/01/2007

Al Sig. Presidente
Consiglio Comunale
Città di Cosenza
SEDE

E p.c.
Al Sig. Sindaco
Città di Cosenza
SEDE

Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19, c. 3 Statuto e dell'art. 3, c.4 del Regolamento del C.C.

“Mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali” I Gruppi della Grande Alleanza con la Rosa nel Pugno e di Rifondazione Comunista

PREMESSO

che I. Compito di questa amministrazione e del governo è di fare una politica coerente ed organica per la famiglia così come definita dall'art. 29 della Costituzione: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; II. Compito di questa amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall'articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso; III. Il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l'importanza della famiglia fondata sul matrimonio.

TENUTO CONTO

che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione residente”, all'art. 1 prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze” ; che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento d'esecuzione della predetta legge, all'art. 1 specifica che “l'anagrafe e' costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza” .

EVIDENZIATO

che L'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione, rubricato “Famiglia anagrafica”, riconosce che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”.

VISTO

che l'art. 33 del Regolamento d'esecuzione stabilisce che l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco”.



Città di Cosenza
Consiglio Comunale
Gruppo della Grande Alleanza con la Rosa nel Pugno

CHIEDONO

L'urgente convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art 3 del Regolamento Consiliare con il seguente

O.d.G.

**Unioni di fatto. Ricognizione strumenti amministrativi ammessi dalla vigente normativa.
Appello al Parlamento Nazionale.**